D.D.G. n. 1983

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana nonchè le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura:

VISTO il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";

VISTO il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici ed il D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;

VISTO il bando approvato con D.D.G. n. 1444/2010 come modificato con D.D.G. n. 95/2011, con cui è stata indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata dei servizi al pubblico ex art. 117 del D.l.vo n. 42/2004 nei siti della Provincia di Trapani, distinta nei lotti TP1 e TP2 rispettivamente CIG 05527152D8 e CIG 0552718551, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il D.D.G. n. 932 del 13.06.2011 con cui è stata nominata ai sensi dell'art. 84 del D.L.vo 163/2006 la Commissione Giudicatrice per la Provincia di Trapani;

VISTI i verbali di gara redatti dalla Commissione da cui risulta prima esclusa poi ammessa alle procedure di gara ed infine aggiudicataria provvisoria la costituenda ATI di cui è mandataria il Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia*;

VISTO in particolare il verbale della I^ seduta di gara del 23/06/2011 da cui risulta che l'ATI è stata esclusa in quanto la suddetta mandataria non ha presentato tra la documentazione della Busta A di ammissibilità alla gara la dichiarazione dei consorziati per i quali concorre come prescritto dall'articolo 10 del bando e dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 né ha prodotto la dichiarazione del Presidente del Consorzio sul possesso dei requisiti generali di cui alla lettera b) dell'articolo 13.1 del bando e dell'art. 38 del D.L.vo 163/2006;

VISTE la lettera del 29/06/2011, acquisita nella II seduta di gara in pari data ed allegata al relativo verbale nonché la lettera del 09/08/2011, acquisita nella IV seduta di gara del 10/10/2011 ed allegata al relativo verbale, con cui il vice presidente del Consorzio ha dichiarato rispettivamente che "il Consorzio I Luoghi dell'Arcadia **non è un consorzio stabile**, sicchè non vi è luogo per l'applicazione, con effetti escludenti, dell'art. 36 d.lgs. 163/2006 s.m.i." e che avendo il Presidente del Consorzio rinunciato con apposita assemblea ai poteri di rappresentanza neppure la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 poteva costituire motivo di esclusione;

CONSIDERATO che sulla base delle suddette dichiarazioni la Commissione giudicatrice ha determinato di ammettere l'ATI alle gara come da citato verbale di IV seduta, proclamando infine l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa con verbale n 6 del 30/01/2012, confermata nella seduta del 23/04/2012 a seguito della verifica di congruità dell'offerta;

ACCERTATO da questa Stazione Appaltante competente per l'approvazione dell'aggiudicazione

provvisoria ex art. 12 del D.L.vo 163/2006, previa consultazione dei competenti organi, che il Consorzio, poiché non stabile come dichiarato e pertanto ordinario, era tenuto ad indicare le parti del servizio che sarebbero state eseguite dalle consorziate a norma dell'art. 37, comma 4, del D.L.vo 163/2006 nonché a presentare l'autocertificazione dei requisiti generali del Presidente del Consorzio ex art. 38 del D.L.vo 163/2006, essenzialmente in quanto titolare di ditta individuale consorziata ne *I Luoghi dell'Arcadia*;

CONSIDERATO che la costituenda ATI rappresentata dal Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia* non poteva essere ammessa alla gara dei lotti TP1 e TP2 in assenza della suddetta documentazione nella busta A, a norma degli art.li 13 comma 1 e 18 comma 1 del bando;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione provvisoria, confermata nella seduta del 23/04/2012, deve intendersi tacitamente approvata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006;

CONSIDERATO che, a motivo della verificata inammissibilità alla gara dell'ATI rappresentata dal Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia*.l'intervenuta tacita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria lede i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e che pertano sussistono ragioni di pubblico interesse per il relativo annullamento in autotutela ex art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/90;

VISTA la nota prot. n. 33943 del 05/07/2012 con cui è stato dato motivato avviso all'ATI dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della tacita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria dei Lotti TP1 e TP2;

VISTA la lettera del 31/07/2012 con cui il vice presidente del Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia* ha contestato i motivi di esclusione preannunciati con il suddetto avviso, in quanto fondati sull'erroneo presupposto che detto Consorzio è ordinario dichiarando a tal fine, in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara, che "Il consorzio i Luoghi dell'Arcadia, di contro, **è un consorzio stabile** con attività esterna secondo la disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006";

CONSIDERATO che una delle due dichiarazioni contrastanti rese dal vice presidente con le suddette lettere del 29/06/2011 e del 31/07/2012 non è veritiera e che pertanto, a prescindere dall'univoca individuazione e dalla misura della gravità, costituisce ulteriore motivo di decadenza dell'ATI dall'ammissione alla gara, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 come richiamato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 1/2012 oltre che di applicazione dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 ;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento in autotutela ex art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/90 della tacita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria dei lotti TP1e TP2 in favore dell'ATI di cui è mandataria il Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia* per inammissibilità della stessa alle procedure di gara e per dichiarazione non veritiera, altresì disponendo la rinnovazione delle procedure di gara,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, è annullata in autotutela la tacita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI di cui è mandataria il Consorzio *I Luoghi dell'Arcadia* della gara dei Lotti TP1 e TP2 per l'affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico nei siti culturali della Provincia di Trapani.

ART. 2 Per effetto del presente provvedimento, la Commissione Giudicatrice procederà alla rinnovazione delle procedure di gara previa ratifica dell'esclusione in seduta pubblica della citata ATI.

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale nei termini di cui all'art. 120, comma 5, del D.L.vo n. 104/2010.

Palermo 8/8/2012

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Gesualdo Campo